



COMUNE DI ADRIA

PROVINCIA DI ROVIGO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 34 del 29/07/2020.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BISCO FRANCESCO	P		BONATO ENRICO	P	
BARBIERATO OMAR	P		MAZZUCATO SARA	P	
TROMBIN ORIANA		AG	CAVALLARI LAMBERTO	P	
BOVOLENTA GRAZIELLA	P		SPINELLO SANDRO		A
CASELLATO MICHELE	P		BARBUJANI MASSIMO		AG
VISENTINI SIMONE		AG	BELTRAME EMANUELA	P	
DONA' SIMONE	P		BARUFFALDI PAOLO		AG
ANDRIOTTO CRISTIAN	P		FURLANETTO GIORGIA		A
PARALOVO FEDERICO	P				

Presenti: 11 - Assenti: 6

Sono nominati scrutatori: Simone Donà e Cristian Andriotto per la maggioranza e Lamberto Cavallari per la minoranza.

IL SEGRETARIO GENERALE, Gianluigi Rossetti, partecipa alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Francesco Bisco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli Assessori: Moda Wilma, Moda Sandra, Micheletti Andrea e Stoppa Matteo.

E' altresì presente la Dirigente del I Settore Dott.ssa Serenella Barbon.

Si dà atto che il consigliere Spinello entra alle ore 20:15, i presenti sono ora in numero di 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Premesso che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Preso atto che con Deliberazione n. 11 del 18.05.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto, il comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che testualmente recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Atteso che l'articolo 27 del sopra citato regolamento TARI, recita testualmente:

"1. Il Comune può prevedere uno stanziamento, in sede di approvazione di bilancio, di un fondo da destinare a categorie di cittadini in situazioni disagiate condizioni economiche. La definizione del fondo, delle categorie da agevolare e le procedure per accedere alle suddette agevolazioni sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI;

3. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI nei seguenti casi:
a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune. L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa
b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi, con l'adozione di apposita deliberazione consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di riduzioni parziali o totali.

4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23";

Dato atto:

- che Il Comune di Adria aderisce al Consiglio di Bacino rifiuti – Rovigo
- che con nota del 28.02.2020 il Consiglio di Bacino Rifiuti – Rovigo ha comunicato al Comune di Adria di non potersi qualificare come Ente Territorialmente competente (ETC) ai sensi del nuovo metodo tariffario elaborato da ARERA con Deliberazione n. 443/2019;
- che la deliberazione ARERA del 31/10/2019 n. 443/2019/R/Rif. definisce *l'Ente Territorialmente Competente* e pertanto individua nell'attuale fase di transizione i singoli comuni come titolari degli affidamenti preesistenti, mentre il Consiglio di bacino ricopre soltanto un ruolo di coordinamento e supporto in ordine alle competenze di organizzazione;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17 gennaio 2018 è stata affidata, per il triennio 2018/2020, all'Azienda Servizi Strumentali – AS2 Srl, con sede a Rovigo in Via della Resistenza n. 4, in qualità di società strumentale in house providing a capitale interamente

pubblico, l'attività di supporto alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, contestualmente al suddetto affidamento è stato approvato lo schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti tra Comune e gestore, fissando le competenze e gli obblighi reciproci a garanzia dell'autonomia gestionale dell'azienda e del contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio e di risultato prefissati dall'Amministrazione Comunale;

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;

Richiamati i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. n. 6 del 23.02.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. n. 9 del 02.03.2020, misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Legge 05.03.2020, n. 13 recante la Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM del 08.03.2020 "ulteriori misure per il contenimento e il contrasto al diffondersi del virus COVID-19;
- DPCM 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale"
- DPCM dell'11.03.2020 recante ulteriori misure attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare la sospensione di attività commerciali non indispensabili;
- D.L. 17.03.2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale;
- DPCM del 22.03.2020 con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, Applicabili sull'intero territorio nazionale;
- D.L. n. 19 del 25.03.2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 01.04.2020 "Disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25.03.2020, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- DPCM del 26.04.2020 "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- DPCM 17.05.2020 "Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16.05.2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.L. 19.05.2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, c.d. "decreto rilancio"
- Legge 22.05.2020, n. 35, recante la "conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22.05.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ricordato che, l'articolo 13 del D.Lgs 267/2000, TUEL testualmente recita: *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico”*;

Considerato, che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

Dato atto che, a seguito delle prescrizioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 443 e 444 del 31.10.2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del D.L. 17.03.2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), il quale prevede che: “i Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31.12.2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Valutato di avvalersi della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stante il periodo di emergenza epidemiologica passato ed ancora in essere, e le difficoltà alla predisposizione del piano economico finanziario, secondo il nuovo metodo tariffario stabilito da ARERA, nei termini ordinari previsti;

Considerato che, nel periodo di emergenza epidemiologica, sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza della salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda dell'andamento della curva epidemiologica, la sospensione di molte attività produttive presenti nel territorio comunale;

Ritenuto opportuno, al fine di contenere gli effetti negativi che la suddetta emergenza epidemiologica sta producendo sul tessuto produttivo comunale, introdurre un'agevolazione commisurata alla parte variabile della tariffa, direttamente collegata alla quantità di rifiuti prodotti, a beneficio delle attività che, a seguito dei citati provvedimenti legislativi intervenuti, hanno sospeso la propria attività obbligatoriamente o volontariamente durante il periodo emergenziale;

Vista la nota emanata da IFEL/ANCI in data 24.04.2020, in merito alla facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti in relazione all'emergenza da COVID-19;

Vista la deliberazione di ARERA n. 158/2020 del 05.05.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;

Dato atto che la suddetta deliberazione di ARERA presenta diverse criticità, evidenziate anche alla conferenza dei Presidenti ANCI regionali con nota del 11.05.2020, riguardanti vari aspetti, dalla copertura finanziaria alle competenze e potestà regolamentare, fino a problematiche applicative per i comuni;

Ritenuto opportuno, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti, sia quanto stabilito da ARERA, introdurre un'agevolazione, sulla parte variabile della tariffa, direttamente collegata alla produzione dei rifiuti prodotti e quindi commisurata ai giorni di chiusura, a beneficio delle attività

che, a seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti, o su base volontaria hanno sospeso la propria attività nel periodo emergenziale, senza modificare il coefficiente (Kd) delle utenze beneficiarie – fatto che implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe e l'impossibilità di conferma delle tariffe 2019 – applicando tale agevolazione secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 660, della legge 147/2013, ovvero con oneri a carico del bilancio comunale;

Ritenuto opportuno, conseguentemente e per la sola annualità 2020:

- concedere una riduzione, sulla parte variabile della tariffa, alle singole utenze non domestiche, commisurata ai giorni di effettiva chiusura per chi ha subito la chiusura forzata in base a disposizioni nazionali e/o regionali;
- concedere una riduzione, sulla parte variabile della tariffa, alle singole utenze non domestiche commisurata ai giorni di effettiva chiusura anche su base volontaria, per un massimo di tre mesi;
- stabilire che, qualora l'impresa abbia lavorato con consegna a domicilio, l'abbattimento spetti nella misura del 50% rispetto alla riduzione per la chiusura totale;
- stabilire che, per poter beneficiare della suddetta agevolazione, l'utente dovrà autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, il periodo di chiusura della propria attività e le altre condizioni richieste per l'ottenimento della riduzione;
- stabilire detta modulistica dovrà pervenire al Comune di Adria esclusivamente tramite PEC entro la data del 13 settembre 2020;
- che la suddetta riduzione sarà inserita nella rata di saldo per i contribuenti che ne avranno diritto;

Dato atto che, a seguito di stima effettuata dalla Società AS2 Srl, che supporta il Comune nella gestione della TARI, l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazioni TARI, calcolando la parte variabile di tutte le utenze non domestiche per una percentuale del 25% (tre mensilità) è stimabile nella misura di € 104.521,59;

Considerato che risulta necessario provvedere alla copertura di tali agevolazioni tramite risorse del bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 660, della legge 147/2013, e dato atto che si provvederà, mediante le risorse stabilite dai provvedimenti sopra citati ed in dettaglio con la quota libera dell'avanzo di amministrazione 2019, come risultante dagli schemi di rendiconto approvati con atto di GC n. 75 del 12.06.2020 utilizzabile per le spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ai sensi dell'art. 1109, comma 2, del D.L. 18/2020;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a"*

inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 è stato differito al 31.07.2020 con D.L. n. 18 del 17.03.2020, art. 107 – comma 2, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24.04.2020;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario - Servizi Socio Ass.li resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto;

Dato atto degli interventi che si sono succeduti nel corso della seduta e riportati nella trascrizione che si allega al presente verbale;

Dato atto che sono intervenuti per dichiarazione di voto i capigruppo: Donà (in vece del Capogruppo di Impegno per il Bene Comune) e Spinello, i cui contenuti sono riportati nell'allegata trascrizione interventi;

Con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 12
Contrari	n. 3 (Beltrame, Cavallari e Spinello)
Favorevoli	n. 9

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e con la potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, per la sola annualità 2020

1. Di concedere una riduzione, sulla parte variabile della tariffa, alle singole utenze non domestiche, commisurata ai giorni di effettiva chiusura per chi ha subito la chiusura forzata in base a disposizioni nazionali e/o regionali;
2. Di concedere una riduzione, sulla parte variabile della tariffa, alle singole utenze non domestiche commisurata ai giorni di effettiva chiusura anche su base volontaria, per un periodo massimo di tre mesi;
3. Di stabilire che, qualora l'impresa abbia lavorato con consegna a domicilio, l'abbattimento spetti nella misura del 50% rispetto alla riduzione per la chiusura totale;
4. Di stabilire che, per poter beneficiare della suddetta agevolazione, l'utente dovrà autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, il periodo di chiusura della propria attività e le altre condizioni richieste per l'ottenimento della riduzione;
5. Di stabilire che detta modulistica dovrà pervenire al Comune di Adria esclusivamente tramite PEC entro la data del 13 settembre 2020;
6. Di stabilire che la suddetta riduzione sarà inserita nella rata di saldo per i contribuenti che ne avranno diritto e che ne faranno richiesta;
7. Di dare atto che l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui al paragrafo precedente, calcolato considerando la parte variabile di tutte le utenze non domestiche per una percentuale del 25% (tre mensilità) è stimabile nella misura di € 104.521,59, come comunicato dalla Società AS2 Srl che supporta il Comune nella gestione della TARI;

8. Di dare atto che risulta necessario provvedere alla copertura di tali agevolazioni tramite risorse del bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, mediante la quota libera dell'avanzo di amministrazione 2019, come risultante dagli schemi di rendiconto approvati con atto di GC n. 75 del 12.06.2020 utilizzabile per le spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ai sensi dell'art. 1109, comma 2, del D.L. 18/2020, destinata con apposita variazione di bilancio;
9. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
10. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento;
11. Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, stante l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000 con separata votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 12
Astenuti	n. 3 (Beltrame, Cavallari e Spinello)
Votanti	n. 9
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 0

Il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta alle ore 00:36.

Allegati:

- Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, TUEL
- Pareri resi ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000
- Trascrizione interventi

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 – AGEVOLAZIONI PER LE
UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Francesco Bisco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Gianluigi Rossetti

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)